

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO IV

Mogadiscio, 7 Gennaio 1973

N. 1bis

DIREZIONE E REDAZIONE

**Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

—oOo—

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE N. 1 del 7 Gennaio 1973 — *Istituzione Ente
Portuale della Somalia.*

Pag. 26

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE n. 1 del 7 Gennaio 1973.

Istituzione Ente Portuale della Somalia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;
PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario
Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Ente Portuale della Somalia

1. L'Ente Portuale della Somalia istituito con Legge 22 Dicembre 1970 n. 70 continua quale Ente Autonomo con lo stesso nome ed è regolato dalle norme della presente Legge ed i regolamenti emanati in conformità ad essa.

2. L'Ente Portuale della Somalia è soggetto alle disposizioni delle Leggi sugli Enti Autonomi.

Art. 2

Supervisione

1. L'Ente Portuale della Somalia è posto sotto la supervisione del Segretario di Stato dei Trasporti.

2. Il Segretario di Stato dei Trasporti può, di volta in volta impartire all'Ente Portuale le necessarie direttive allo scopo di assicurare che esso agisca in base agli interessi dello Stato.

Art. 3

Scopi

L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei porti della Repubblica e a tal fine esercita, per conto della Repubblica Democratica Somala, le seguenti funzioni:

1. Amministra tutte le aree portuali ed i beni mobili ed immobili dell'Ente stesso;
2. Provvede alla costruzione, ammodernamento e manutenzione dei porti e relativi impianti ed attrezzature;
3. Gestisce tutti i normali servizi, impianti marittimi e in particolare:
 - (a) provvede ai servizi di stivaggio e ne determina le tariffe;
 - (b) controlla la navigazione entro le aree portuali e determina le procedure per l'ancoraggio e l'ormeggio;
 - (c) costruisce, ammoderna, mantiene e gestisce i magazzini, ristoranti, bar ed ogni altro servizio che ritiene necessario per il funzionamento dei porti;
 - (d) provvede a tutti i servizi necessari nell'ambito delle aree portuali.

Art. 4

Potere dell'Ente

L'Ente ha nei limiti delle Leggi, tutti i poteri necessari per il raggiungimento dei suoi fini.

Art. 5

Diritti dell'Ente

1. L'Ente può riscuotere speciali diritti, qualora opportuno, per i servizi presi nel perseguimento dei suoi scopi.

2. L'aliquota dei diritti di cui al precedente comma è determinata con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato ai Trasporti.

Art. 6

Consigli d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da:

- a) — Presidente
- b) — Direttore Generale
- c) — 5 Membri scelti dagli operatori economici più qualificati.

Art. 7

Funzione del Consiglio

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina il programma di sviluppo e la politica dell'Ente;
2. Delibera sul Bilancio preventivo e sul conto profitti e perdite.

Art. 8

Funzione del Presidente

Il Presidente:

1. Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, fissando l'ordine del giorno;
2. ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a qualsiasi Autorità Amministrativa, giudiziaria e di fronte ai terzi;
3. vigila sull'andamento della gestione Amministrativa e Contabile e coordina le attività e i rapporti dell'Ente con il Segretario dei Trasporti;
4. stipula contratti per conto dell'Ente.

Art. 9

Funzione del Direttore Generale

Il Direttore Generale:

1. E' responsabile degli atti di ordinaria amministrazione;
2. E' Capo del Personale e può su direttive del Presidente prendere tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del personale, salvo per il personale distaccato dal Governo presso l'Ente;
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, il Direttore Generale esercita la facoltà di cui all'Art. 24 del Decreto 22 Aprile 1972 n. 74 secondo le direttive del Presidente;
4. Sovrintende tutti i servizi e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione;
5. Prepara il Bilancio Preventivo e il conto profitti e perdite.

Art. 10

Riunione del Consiglio

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, in sezione ordinaria una volta ogni mese, e in sezione straordinaria ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 11

Quorum

Per la validità della Riunione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri presenti e in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Art. 12

Nomina degli Organi

1. Il Presidente dell'Ente è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato dei Trasporti sentito il Consiglio dei Segretari e del Consiglio Rivoluzionario Supremo. Il trattamento economico del Presidente è stabilito con lo stesso Decreto di nomina.

2. Il Direttore Generale e i Direttori sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato dei Trasporti sentito il Consiglio dei Segretari.

3. I Membri di cui al precedente Art. 6 comma 3 sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato dei Trasporti. Nello stesso Decreto di nomina è stabilito il gettone di presenza.

Art. 13

Rimozione

1. Le persone di cui al precedente Articolo possono essere rimosse dalle cariche con la stessa modalità della nomina.

Art. 14

Dipendenti dell'Ente

L'Organo e la situazione giuridica del personale dell'Ente sono regolati in base all'Ordinamento del Personale degli Enti Pubblici.

Art. 15

Responsabilità del Presidente, dei Direttori e del Personale

Il Presidente, i Direttori ed il Personale dell'Ente, nell'esercizio delle loro funzioni, varino le stesse responsabilità d'Ufficio del Personale Civile dello Stato.

Art. 16

Patrimonio dell'Ente

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) — Un fondo di dotazione di Sh. So. 500.000 (cinquecentomila) fornito dal Governo della Repubblica Democratica Somala per la costituzione di un capitale di esercizio;
- b) — eventuali conferimenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Organizzazioni Internazionali o da privati;
- c) — fondi di riserva, da costituirsi attraverso l'accantonamento di una parte degli utili di esercizio;
- d) — tariffe e tasse riscosse in base ai diritti di concessione;
- e) — proventi derivati dai diritti di ancoraggio, ormeggio, magazzinaggio, pilotaggio e controstallia;
- f) — ogni altro diritto dovuto all'Ente per servizi resi dall'Ente o per l'uso delle acque sulle quali si estende la giurisdizione dell'Ente;
- g) — tutte le somme pagate da imprese pubbliche o private a rimborso delle spese sostenute a titolo di indennizzo di danni a strutture o attrezzature e per inosservanza delle norme relative all'Amministrazione tecnica dei porti;
- h) — proventi da affitto di beni mobili ed immobili dell'Ente;
- i) — entrate della riscossione di pene pecuniarie inflitte per la violazione delle norme regolanti i porti della Somalia;
- l) — e ogni altro provento.

Art. 17

Demanio Marittimo

Il demanio marittimo, nell'ambito delle aree portuali, compreso le attrezzature portuali appartenenti al Governo Somalo o a Municipalità, nonché i diritti e gli interessi pertinenti al demanio marittimo, sono dati in concessione all'Ente a titolo gratuito.

Art. 18

Bilancio Annuale

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio finanziario, l'Ente predispone il Bilancio consuntivo e lo presenta al Segretario di Stato dei Trasporti prima del 31 Marzo di anno finanziario.

3. Il Segretario di Stato dei Trasporti provvede, in consultazione con il Segretario di Stato alle Finanze, all'approvazione del Bilancio annuale e dispone istruzioni per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica a spese dell'Ente.

Art. 19

Programma Annuale

Entro il 30 Settembre di ogni anno, l'Ente formula una relazione sul programma generale di attività dell'Ente per l'anno successivo indicando previsioni di spese e i possibili mezzi per farvi fronte e lo presenta per l'approvazione al Segretario di Stato dei Trasporti.

Art. 20

Contabilità

La contabilità dell'Ente è amministrata secondo le modalità previste dalle norme emanate dal Governo.

Art. 21

Regolamento dell'Ente

Il Regolamento dell'Ente è emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato dei Trasporti.

Art. 22

Abrogazione

E' abrogata la Legge 22 Dicembre 1970 n. 70 (Istituzione dell'Ente Portuale della Somalia) e ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente Legge.

Art. 23

Entrata in Vigore

La presente Legge entra in vigore con effetto immediato. Essa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala ed è fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogodiscio, li 7 Gennaio 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre